



Roma, 14 febbraio 2008

**MINISTERO**  
**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**  
**UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE**

Prot. 1482 /2008

**OGGETTO:** Imposta sul reddito delle società (IRES) - Nuova disciplina degli interessi passivi – Art. 96 del Tuir - Trattamento degli interessi imputati a incremento del costo delle rimanenze.

La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato rilevanti modifiche in materia di deducibilità degli interessi passivi nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa, operando una semplificazione e una razionalizzazione del dato normativo.

In relazione al nuovo art. 96 del Tuir, la cui applicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, di regola, dall'esercizio 2008, alcune importanti associazioni di categoria hanno chiesto specifici chiarimenti in ordine al trattamento degli interessi imputabili ad incremento del costo di produzione di generi alimentari la cui commercializzazione presuppone un lungo periodo di maturazione o invecchiamento.

Al riguardo, stante l'importanza e l'interesse generale della questione, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Preliminarmente, si ricorda, in sintesi, che per le società di capitali e gli enti commerciali (nonché per le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti esteri), il citato art. 96 del Tuir, così come modificato dall'art. 1, comma 33, lett. i), della legge finanziaria 2008, detta un meccanismo del tutto nuovo che individua il quantum degli interessi passivi deducibile in funzione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. Rol): in particolare, gli interessi passivi possono essere dedotti in ciascun periodo d'imposta entro il limite del 30 per cento di tale grandezza.

Il comma 1 del nuovo art. 96 prevede espressamente l'esclusione, dal nuovo meccanismo di deduzione, degli interessi passivi *“compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110”*.

Si tratta, in particolare, degli interessi passivi imputati, secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa e del costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa (c.d. immobili-merce).

La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che detti interessi passivi, così come gli altri elementi oggetto di patrimonializzazione (mano d'opera, materie prime, altri oneri accessori di diretta imputazione etc...), concorrono indistintamente alla determinazione del costo contabile e fiscale.

Ancorché riferito espressamente alle fattispecie contemplate dal citato art 110 del Tuir, il trattamento in questione si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, sempre secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa diversi dagli immobili (cfr. OIC n. 13 del 13 luglio 2005 e lo IAS 23) . Ciò in ragione del fatto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono assunte secondo il loro valore correttamente rappresentato in bilancio (combinato disposto art. 110, comma 1, alinea, e artt. 92 e 93 dello stesso Tuir).

Con l'ulteriore precisazione che, a differenza di quanto avveniva in applicazione della previgente disciplina sul pro-rata reddituale (cfr. sul punto la circolare del Ministero delle finanze n. 73, del 27 maggio 1994, paragrafo 3.39 e, in dottrina, la circ. Assonime 10 novembre 1994, n 139, paragrafo 5), gli interessi così patrimonializzati restano comunque esclusi dal nuovo meccanismo di deducibilità: invero, considerando che quest'ultimo si basa proprio sul rapporto tra interessi passivi e risultato operativo lordo prodotto dall'impresa, sarebbe, non solo illogico, ma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto percentuale di deducibilità un componente di costo che concorre (come valore delle rimanenze) a formare esso stesso, in positivo, il Rol di periodo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Carotti